



Danno differenziale ed inevitabile personalizzazione

Descrizione

Con la <u>sentenza del 27 giugno 2025 n.16328</u>, la Corte di Cassazione nellâ??accoglire il motivo di impugnazione formulato nei confronti della decisione Corte di Appello di Firenze, si concentra sulle ricadute risarcitorie della perdita integrale di un senso (la vista) affermando **il carattere ineludibile della conseguente personalizzazione**, con motivazione che si discosta dalla consueta motovazione circa la necessit di circostante non ordinarie e quindi del tutto peculiari.

Il ricorrente lamentava infatti lâ??errata decurtazione, da parte dellâ??indicata Corte dâ??Appello , del danno riconosciuto con la sentenza emessa dal primo giudice, avendo la corte territoriale ridotto la somma liquidata dal Tribunale di Siena in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno (nella misura del 28%) ritenendo che lâ??errore medico dovesse essere circoscritto alla sola gravissima lesione dei nervi dellâ??occhio sinistro e che la cecità totale della vittima non dovesse integralmente ricondursi alla *malpratice* medica.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo, rilevando preliminarmente che: â?? la corte territoriale, dopo aver ribadito lâ??integrale responsabilità del Pa.Lu. nella causazione del danno allâ??occhio sinistro della paziente, ha rilevato come la perdita totale della vista da parte della Gu.Ge. non potesse ricondursi integralmente alla malpratice medica, poiché â??la pratica chirurgica sullâ??occhio destro, direttamente interessato dalla forma tumorale, fu eseguita nel rispetto delle â??linee guidaâ?? e che lâ??ipotesi di un fallimento e dunque della cecità anche di tale organo era chiaramente contemplata dalla prassi medica e dalle linee guidaâ?•, con la conseguenza che â??la totale perdita della capacità visiva della danneggiata non può ascriversi integralmente allâ??operato dei sanitari dellâ??azienda appellante, ma trova parte delle sue cause nellâ??ipotesi di complicanza in ragione della delicatezza dellâ??operazione chirurgicaâ? (cfr. pag. 13 della sentenza dâ??appello); ciò posto, nel procedere alla determinazione del danno concretamente subito dalla paziente, il giudice a quo ha rilevato come lo stesso andasse riformulato (rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado) â??in termini di â??danno iatrogeno differenziale ?•, dovendo effettuarsi la relativa quantificazione à?? detraendo, dal dovuto per il grado di invalidità totale riportata (90%), quanto sarebbe stato comunque accertato per il danno subito per la perdita della??occhio destro, pari al 28% di I.P., secondo quanto allegato



dallâ??azienda convenuta e mai espressamente contestato dagli appellatiâ?•; e tanto, sul presupposto per cui â??il medico al quale sia imputabile lâ??aggravamento della patologia risponde della??intera lesione, anche di quella originaria, che costituisce la??antecedente logico necessario sul quale si inserisce la condotta colpevole del sanitarioâ?. con lâ??accortezza. tuttavia, di tener conto â??degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria, rispetto ai quali la condotta del medico non ebbe alcuna incidenzaâ? (cfr. pag. 13 della sentenza dâ??appello); nel provvedere alla determinazione del danno così definito sul piano concettuale, la corte territoriale ha quindi identificando il danno in una misura â??pari alla differenza tra lâ??invalidità residuata al paziente per effetto della malpratica e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione, se il trattamento fosse stato correttoâ? (cfr. pag. 14 della sentenza dâ??appello); ciò posto, in applicazione dei principi di cui alle decisioni della Corte di cassazione n. 6341/2014 e n. 26117/2021, ha ritenuto che il â??danno c.d. iatrogeno (e cioÃ" lâ??aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura)â?• andasse â??liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invaliditÃ permanente che sarebbe comunque residuato allà??infortunio anche in assenza dellà??errore medico; detraendo il secondo importo dal primoâ?•, pervenendo alla quantificazione del danno nella misura â??pari alla differenza tra Euro 808.138,00 (I.P. al 90%) ed Euro 120.737,00, (I.P. al 28%), e così in totale Euro 687.401,00, oltre gli interessi sulla somma devalutata al dì del sinistro e poi rivalutata anno per anno sino al d \tilde{A} \neg di pubblicazione della presente sentenza e ancora dei soli interessi da tale ultima data sino al definitivo soddisfoâ? e; quanto alla personalizzazione di tale danno differenziale, la corte territoriale ha ritenuto che la paziente non avesse fornito alcuna prova del ricorso di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, suscettibili di giustificare il superamento delle ordinarie conseguenze gi compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellarmente, finendo $\cos \tilde{A}_{\neg}$ col confermare, anche sotto questo ulteriore profilo, lâ??effettiva identificazione concettuale del danno liquidato in favore della Gu.Ge. come â??danno differenzialeâ?• sic et simpliciterâ??.

Il Collegio ritiene che la??errore nella specie imputabile al ragionamento seguito dalla corte territoriale sia propriamente consistito: â??nel non aver colto lo scostamento qualitativo che, sul piano concettuale, separa la considerazione di un mero danno differenziale dalla provocazione di conseguenze che, da quel â??dato differenziale quantitativoâ?•, largamente si distaccano, ponendosi alla base di una??autentica trasfigurazione del concreto pregiudizio considerato; come correttamente stabilito nella decisione del primo giudice (i cui passaggi risultano riprodotti in ricorso), in questo caso â??non si Ã" prodotto un aggravamento anatomo-funzionale da danno aggiunto (maggior danno)� essendosi bensì â??determinata la perdita totale della funzione visivaâ?•, con la conseguenza che â??non si Ã" verificato una riduzione parziale di una funzione bensì lâ??abolizione della stessa, che ha drasticamente cambiato la qualità di vita della lesaâ?• (cfr. 5-6 della sentenza di primo grado); lâ??errore in cui deve ritenersi incorso il giudice dâ??appello deve dunque rinvenirsi nellâ??aver totalmente trascurato la necessità di distinguere, sul piano ontologico, il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone lâ??efficacia), dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente; con la conseguenza che lâ??eventuale liquidazione di tale ultimo danno limitata alla registrazione di una mera differenza quantitativa (corrispondente alla misurazione di una minorata efficacia funzionale) non potrà che rivelarsi del tutto incapace



di cogliere il significato del rilevantissimo scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione; si tratta, in breve, di conferire rilievo al tenore qualitativamente e significativamente difforme delle consequenze dannose (e del tessuto delle incomparabili sofferenze morali e dinamico-relazionali che ne derivano) connesse alla produzione di forme lesive destinate a riflettersi in modo largamente diverso, tanto sugli equilibri emotivo-affettivi del soggetto, quanto sulla trama relazionale che ne sostanzia lâ??esperienza di vita; ciò posto, dovendo peraltro ritenersi come la perdita definitiva e totale della vista, da parte della Gu.Ge., non poté in ogni caso ricondursi integralmente alla malpractice del Pa.Lu. (occorrendo pur sempre tener conto della??imputabilitA del danno prodottosi a carico della??occhio destro a una normale complicanza della patologia di base), la modalità di liquidazione del danno nella specie lamentato dalla paziente, mentre potrÃ ritenersi correttamente impostata attraverso la preliminare identificazione del danno differenziale, dovrà di seguito necessariamente estendersi alla sua inevitabile personalizzazione (nella specie negata dalla Corte dâ?? Appello in ragione della supposta mancata dimostrazione del ricorso di circostanze specializzanti), la cui opportuna modulazione varrà a rispondere, in termini monetari, allâ??esigenza di unâ??equa considerazione della perdita del senso (o della funzione) come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtÃ, la diversa entitA del mero danno differenziale;

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 23 Giu 2025